



Regione: Abruzzo - non costituitasi nel giudizio

Atto impugnato: articoli 13 e 14 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio 2013 - 2015); le disposizioni prevedono l'utilizzo di quota parte del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012 a copertura di stanziamenti di spese non vincolate.

Esito: dichiara l'illegittimità degli articoli 13, comma 1 e 14, comma 2, ed in via consequenziale degli articoli 1, 4 e 11, nella parte in cui contabilizzano le voci degli articoli 13 e 14, della l.r. Abruzzo 3/2013 per violazione degli articoli 81, quarto comma Cost..



Motivi della decisione:

Preliminarmente la Corte costituzionale dichiara inammissibili le censure sollevate in relazione all'articolo 117, terzo comma, Cost. non avendo il Governo svolto alcuna argomentazione a sostegno.

Rileva, invece, che le norme impugnate sono incompatibili con i precetti desumibili dall'articolo 81, quarto comma, Cost., in quanto comportano:

- a) l'indebita utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto per fronteggiare le obbligazioni perfezionate negli esercizi precedenti e scadute o in scadenza nell'esercizio 2013, violando così il principio della copertura e dell'unità di bilancio;
- b) la creazione di uno squilibrio nel bilancio dovuto all'allargamento delle autorizzazioni di spesa della Regione a seguito di tale operazione.

La Corte, nelle sue argomentazioni, richiama anche la direttiva 2011/7/UE.



Regione: Veneto

Atto impugnato: articoli 17, 18, 19, 22 e 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, (Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nelle Regione Veneto); le disposizioni prevedono che l'apertura, i mutamenti di superficie, di settore, la trasformazione, il trasferimento di sede e il subingresso rispettivamente degli esercizi di vicinato (art. 17) e delle strutture di vendita di dimensioni medie (art. 18) e grandi (art. 19), siano soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) o ad autorizzazione, da presentare o richiedere allo sportello unico per le attività produttive (SUAP); le grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 mq siano assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA), mentre le grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 mq siano assoggettate alla procedura di verifica o screening (art. 22); gli interventi sulle strutture di vendita a rilevanza regionale siano soggetti a un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 TUEL (art. 26).



Esito: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della l.r. Veneto 50/2012 per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.; dichiara non fondate e restanti questioni.

Motivi della decisione:

In relazione agli articoli 17, 18 e 19 ritiene sussistente la competenza regionale residuale in materia di commercio tenuto conto che la regione Veneto si è limitata a regolare i profili autorizzatori degli esercizi commerciali, facendo salva la disciplina in materia urbanistica e ambientale.

In relazione all'articolo 22 ritiene sussistente la materia della tutela dell'ambiente e censura la disposizione regionale tenuto conto la disciplina statale in materia di VIA non distingue tra medie e grandi strutture.

In relazione all'articolo 26 non ritiene sussistente la materia della tutela del paesaggio poiché la disposizione regionale non disciplina i piani paesaggistici ma quegli interventi sulle strutture che possono comportare varianti ai piani territoriali o d'area.



Regione: Umbria - non ha svolto attività difensiva

Atto impugnato: articolo 10, commi 1 e 2 della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. - *omissis* -); le disposizioni prevedono che la Giunta umbra possa adottare misure e criteri per l'attribuzione ad imprese, individuali o collettive, vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata, di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l'affidamento di contratti con la Regione ed i suoi enti; tali misure possono consistere nell'affidamento, in via prioritaria, di contratti di cottimo fiduciario.

Esito: dichiara, limitatamente a procedure di affidamento, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1 e 2, della l.r. Umbria 16/2012 per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Cost..



Motivi della decisione:

La Corte distingue nella disposizione regionale due distinte fattispecie: bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e bandi per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti regionali.

La prima fattispecie rientra nell'articolo 12 legge 241/1990 e la Regione può erogare contributi finanziari a soggetti privati poichè, nelle materie di propria competenza, le politiche regionali consistono anche nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per la loro erogazione.

La seconda rientra nel d.lgs. 163/2006, confermando la propria costante giurisprudenza, la Corte afferma che ogni criterio preferenziale produce un'alterazione della concorrenza e solo al legislatore statale è riservato il compito di valutarne la possibile previsione a livello nazionale.



Regione: Molise - non ha svolto attività difensiva

Atto impugnato: articolo 6, comma 1 lett. b), della legge regionale 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 21/1992); le disposizioni prevedono che, ai fini dell'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, gli aspiranti siano residenti in un comune del territorio umbro da almeno un anno e abbiano la sede legale dell'impresa nel territorio regionale.

Esito: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1 lett. b), della l.r. Molise 25/2012, per violazione dell'articolo 117, primo comma della Cost..



Motivi della decisione:

La Corte considera il requisito previsto dalla legge regionale quale misura protezionistica che si basa su un elemento di mera localizzazione.

Il requisito limita il libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino regionale in danno dei cittadini italiani residenti in altre regioni oltre che in danno dei cittadini dell'Unione europea.

Rileva che i servizi oggetto della legge regionale sono soggetti all'ambito di applicazione della "direttiva servizi" 2006/123/CE e che la disposizione regionale determina un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale nonché una violazione della parità di trattamento dei prestatori di servizi presupposto indefettibile della libertà di stabilimento.